



Programmazione 2014-2020
Strategia nazionale per le aree interne
Area-progetto: Basso Sangro-Trigno



COMUNE DI COLLEDIMEZZO

AVVISO PUBBLICO

Per contributi a fondo perduto per le spese di gestione dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Colledimezzo

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 49 del 30.012.2020



ARTICOLO 1 -CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTO la Deliberazione G.C. n. 49 del 30/12/2020 che ha approvato il presente Avviso Pubblico;



CONSIDERATO che l'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 –DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 17.980,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 -CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda,—attività economiche in ambito commerciale (ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 112 del 1998 esse ricomprendono le attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, le attività di commercio su aree pubbliche, attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita tutte anche connesse all'attività agricola) e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Colledimezzo”;



- Sono regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane istituite presso la CCIAA, e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- Non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Il contributo a fondo perduto non spetta, quindi, ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 31 dicembre 2020. Sono, in ogni caso, escluse le imprese la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; in altri termini, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata.

ARTICOLO 5-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il contributo a fondo perduto spetta alle micro e piccole imprese come sopra individuate, che abbiano conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta anno 2019.

Le stesse imprese:

- Non devono aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
- Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- Devono essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
- Il legale rappresentante non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.

ARTICOLO 6-DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale sui costi di gestione relativi all'anno 2020 nel modo seguente:
 - A. **100%** per le imprese con ricavi inferiori di oltre il 50% rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2019 e per le nuove attività operanti post periodo di riferimento, con un massimo di **€ 2.000,00**;
 - B. **75%** per le imprese con ricavi inferiori tra il 30,01% e il 50% rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2019 con un massimo di **€ 1500,00**;
 - C. **50%** per le imprese con ricavi inferiori tra lo 0,01% e il 30%rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2019 con un massimo di **€1.000,00**;
 - D. **25%** per le imprese con ricavi pari o superiori al volume di affari dello stesso periodo del 2019 con un massimo di **€ 500,00**;



I costi di gestione per la conduzione dell'unità operativa (unità locale) comprendono quelli per il personale, la pubblicità, le locazioni, le utenze, i servizi, la riduzione del rischio di contagio Covid negli ambienti, le assicurazioni, le manutenzioni ordinarie, le consulenze legali, amministrative e contabile, gli interessi passivi e oneri bancari. Per le attività nate tra il 2019 e il 2020, incapaci di dimostrare la comparazione dei ricavi di perdita di fatturato per non attività, gli verrà erogato il corrispettivo di cui alla fascia B.

ARTICOLO 7-CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii. conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello STESSO.

ARTICOLO 8-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

2. L'istanza deve essere inviata:

- a mezzo pec all'indirizzo del Comune di Colledimezzo (comunecolledimezzo@pec.it)
- consegnata in modo cartaceo presso il protocollo del Comune;
- raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro postale).

Entro e non oltre il giorno 26/04/2021 ore: 12:00.

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni), dovrà essere corredata da:

- a. Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b. Attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie; trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l'applicazione dell'art. 322-terc.p.. Le dichiarazioni rese dagli istanti,



nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9–VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - Presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - Presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - Presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - Presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

L'attività istruttoria prevede la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso, l'interrogazione della banca dati della CCIAA (mediante il l'accesso a "verifiche PA") e del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), alla sezione Trasparenza, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34,

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, Il Responsabile del Procedimento, procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
3. Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso ad una procedura valutativa utilizzando i seguenti criteri:
 - a) Sarà data priorità alle imprese il cui volume d'affari relativo all'anno 2020 sia inferiore rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2019. Nel caso di attività avviata successivamente al 1 gennaio 2019, il volume di affari è calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi dalla data di avvio dell'attività sino al 31 dicembre 2019. La riduzione del volume di affari sarà calcolata confrontando la media dei ricavi dalla data di avvio e fino al 31 dicembre 2019 con la



media dei ricavi relativi all'anno 2020.

b) in caso di ulteriore insufficienza di risorse, rispetto alle istanze ammissibili, si darà priorità all'età del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società partendo da quella inferiore.

4. Al termine della procedura valutativa, Il Responsabile del Procedimento, procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10–PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, con appositi provvedimenti, approva l'elenco delle domande:

- Ammissibili a contributo;
- Non ammissibili per carenza di risorse;
- Irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comunedicolledimezzo.ch.it>.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica erga omnes per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto.

5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11–MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12–GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Comune di Colledimezzo supportato da idonea assistenza tecnica.



ARTICOLO 13–RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso e di relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Responsabile dell'istruttoria ed è il Sig. Christian Simonetti;
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste al Responsabile di cui al punto 2 numero di telefono 0872/949099 o all'indirizzo mail: comunedicolledimezzo@tin.it;
4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare e il responsabile del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore;
5. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
6. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo

ARTICOLO 14–OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) Fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) Presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) Rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
 - e) Comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.

ARTICOLO 15–CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente Intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
2. Il Comune attiva i controlli, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 5% delle richieste presentate dall'impresa beneficiaria.
3. Le istanze ammesse a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposte a verifica in loco.



4. Il beneficiario è tenuto a fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente Avviso secondo le modalità stabilite dal Comune.

6. Il beneficiario s'impegna a collaborare con il Comune, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente Avviso.

ARTICOLO 16-REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17-INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il beneficiario, se necessario, si rende disponibile a collaborare con il Comune per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi in corso.

ARTICOLO 18-INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Comune di Colledimezzo;

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Colledimezzo



ARTICOLO 20–ALLEGATI

Allegato A e B